



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**



CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE 2012

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FEBBRAIO 2012

** Introdotte 'black lists' particolari per evasori abitudinari trovati per più volte a non emettere scontrini, fatture etc;

** Abolito il limite di euro 3000,00 per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute: dal 2012 dovranno quindi essere comunicate all'Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute. Resta invece attivo l'obbligo di inviare tutte le transazioni B2C (a privati) oltre 3600,00 euro iva compresa (quindi comunicazione importo e codice fiscale del cliente, tranne le vendite incassate con carte di credito);

** Ridotto il limite di compensazione iva orizzontale (cioè con altre imposte) da € 10.000 a € 5.000 senza aver ancora inviato telematicamente la dichiarazione iva (resta invariato il limiti di €15.000 oltre il quale occorre l'asseverazione);

** Triplicate le sanzioni per chi esporta capitali all'estero in contanti oltre € 10.000,00 in maniera illegale senza dichiarazione in dogana: la sanzione passa dal 5% al 15%. Sequestro del 30% delle somme che eccedono i 10.000 fino a 10.000 di eccedenza, oltre tale soglia il sequestro è del 50%. Decorrenza: le nuove sanzioni sono in vigore dal 2 marzo 2012;

** Banche: conti correnti gratis per i pensionati con assegni mensili netti fino ad euro 1.500,00.

STUDI DI SETTORE

Studi di settore e riduzione campo di applicazione dell'accertamento induttivo puro: eliminata la possibilità da parte dell'agenzia delle entrate di procedere ad accertamento induttivo puro (quindi prescindendo completamente dalle scritture contabili). Tale possibilità è ora SOLO in caso di omissione degli studi di settore o indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti e comunque SOLO se c'è uno scostamento tra i ricavi dichiarati e accertati di minimo 15% ovvero € 50.000 minimo.

LA NUOVA TASSA RIFIUTI - RES

La RES permetterà ai comuni di coprire non solo il servizio di ritiro dei rifiuti ma anche tutti quei costi indivisibili resi dai comuni stessi ai cittadini – sarà in vigore dal 01/01/2013

CARTELLE E RUOLI – NUOVO LIMITE MINIMO

Nuovo limite per le cartelle e ruoli: il vecchio limite di euro 16,53 è stato elevato ad euro 30,00 sotto i quali i contribuenti non riceveranno cartelle esattoriali né avvisi bonari.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Dr. L. Di Leone

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

IVIE (IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO)

L'IVIE è pagata da tutti coloro che hanno immobili in proprietà all'estero in qualunque parte del mondo:

- ** Se la casa all'estero è prima casa l'IVIE si paga al 4 per mille;
- ** Sono soggetti all'IVIE non solo i cittadini italiani ma anche gli stranieri comunitari ed extracomunitari che hanno la residenza in Italia;
- ** La legge consente di detrarre dall'importo dell'IVIE l'eventuale imposta patrimoniale pagata nello stato estero;
- ** il cittadino italiano che ha la residenza all'estero paga l'IVIE con gli stessi sgravi dell'Imu in Italia (aliquota 0,4%, detrazione base euro 200 e detrazioni di euro 50 per ogni figlio convivente);
- ** Aliquote IVIE: 0,76% o 0,4% se abitaz. principale;
- ** Base imponibile: se nel paese estero vige una tassa patrimoniale, il valore è uguale all'imponibile di questa, se nel paese estero non vige una tassa patrimoniale allora il valore dell'immobile è preso dal rogito oppure dalla quotazione di mercato.

TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Il principio di tassazione dei redditi esteri è il 'Worldwide taxation' previsto dall'art. 3 del Tuir: il principio prevede che in capo al soggetto fiscalmente residente nello stato (in tutti gli stati che hanno aderito al principio) sono imponibili tutti i redditi posseduti anche se prodotti all'estero, inclusi i redditi di impresa; di converso nel caso di soggetto residente fiscalmente all'estero sono imponibili in Italia solo i redditi prodotti in Italia specificati dall'art. 23 del Tuir.

Per essere considerato fiscalmente residente all'estero occorre che il cittadino **non** sia registrato nell'anagrafe italiana come **residente** per la maggior parte del periodo di imposta (più di 183 gg nell'anno) e allo stesso tempo **ne domiciliato** in Italia (Domicilio = sede principale dei propri interessi – Residenza = dimora abituale) + oltre a quanto detto occorre anche l'iscrizione all'Aire (anagrafe italiani residente all'estero).

Se un soggetto è residente in Italia ma ha anche redditi prodotti all'estero, se questi sono già tassati all'estero, dato che sono tassati anche in Italia, si corre il rischio della doppia imposizione. Per evitare questo problema è possibile ricorrere al principio del credito per imposte pagate all'estero (foreign tax credit) sancito dall'art. 165 Tuir che permette di scomputare dalle imposte italiane quelle già pagate all'estero per gli stessi redditi.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A